



## DIPARTIMENTO DI PSICOLOGIA

### **Regolamento Tesi**

#### **Corso di Laurea Magistrale**

#### **Psicologia dello Sviluppo e dei Processi Educativi (F5103P)**

Valido per gli studenti immatricolati **ante a.a. 2015-2016**

#### ***Art. 1. Tesi di laurea e prova finale***

La *tesi di laurea* magistrale (di seguito *tesi*) costituisce la conclusione del percorso formativo dello studente. Nella *tesi* il laureando è autore di un progetto personale, che descrive in modo esteso e approfondito (a) una *ricerca empirica di natura sperimentale o osservativo/correlazionale* o, in alternativa, (b) un'*analisi e revisione critica* della letteratura su argomenti e problemi empirici e teorici, inerenti alle tematiche del Corso di Laurea Magistrale. Per essere ammesso alla *Prova finale*, lo studente deve avere conseguito i crediti formativi universitari (CFU) relativi alle attività previste dall'ordinamento del Corso di Laurea Magistrale i quali, sommati a quelli da acquisire con la prova finale, consentono di raggiungere 120 CFU. La prova finale consiste nella discussione della tesi. Alla prova finale sono assegnati 16 CFU.

#### ***Art. 2. Argomento della tesi e scelta del Relatore***

Nella stesura della tesi lo studente è seguito da un docente che assume il ruolo di *Relatore*. Sul sito del Dipartimento di Psicologia (di seguito Dipartimento) sono brevemente indicati i temi di ricerca di ogni docente.

La tesi può essere svolta su un argomento proposto dal Relatore e approvato dallo studente o scelto dallo studente e approvato dal Relatore nell'area tematica generale del Corso di Laurea Magistrale.

### ***Art. 3. Assegnazione del ruolo di Relatore***

1. Possono svolgere il ruolo di Relatore i docenti di prima e di seconda fascia e i ricercatori in ruolo presso il Dipartimento, i professori di prima e di seconda fascia e i ricercatori in ruolo afferenti ad altri Dipartimenti di questo Ateneo purché tengano un insegnamento per mutuaione o per affidamento esterno per i Corsi di laurea organizzati dal Dipartimento, e i docenti titolari di un insegnamento per contratto o per affidamento esterno per i Corsi di laurea organizzati dal Dipartimento.
2. Il Relatore, se interno al Dipartimento, può avvalersi dell'aiuto di un Secondo Relatore. Può assumere il ruolo di Secondo Relatore un esperto competente, a giudizio del Relatore, sui temi della tesi, indipendentemente dalla sua appartenenza o meno al Dipartimento.
3. Il Relatore, se interno al Dipartimento, può indicare uno o due possibili Correlatori. Possono assumere il ruolo di Correlatore i docenti e i ricercatori in ruolo presso il Dipartimento. In ogni caso, l'assegnazione del Correlatore avviene da parte della Commissione Tesi in concomitanza con la predisposizione delle Commissioni di Laurea.

### ***Art. 4. Compiti del Relatore***

Il Relatore ha i seguenti compiti:

1. assicurarsi che il lavoro di tesi rispetti i canoni di scientificità condivisi dalla comunità accademica di riferimento per la disciplina prescelta;
2. seguire il laureando in tutte le fasi del lavoro di tesi, leggendo gli elaborati che questi gli presenta e fornendo le indicazioni utili al loro miglioramento correggendo gli elaborati che questi gli presenta;
3. svolgere i suoi compiti sino alla discussione della tesi.

### ***Art. 5. Compiti del Correlatore***

Il Correlatore ha i seguenti compiti:

1. leggere la tesi, individuandone eventuali punti di criticità da portare alla discussione con il candidato durante la seduta di laurea;
2. assicurarsi che il lavoro di tesi sia qualitativamente coerente con gli obiettivi formativi del Dipartimento e del Corso di Laurea Magistrale e con lo statuto scientifico della disciplina oggetto della tesi.

#### ***Art. 6. Limiti della tesi di laurea***

La tesi di norma non supera i 150.000 caratteri (spazi inclusi), escluse le note bibliografiche e le appendici. Qualora la tesi ecceda questa dimensione, il Correlatore ha facoltà di rifiutare la correlazione.

#### **Art. 7. Procedura di richiesta e assegnazione del Relatore**

Ogni studente ha diritto, **dopo aver conseguito un minimo di 24 CFU**, ad aver assegnato un Relatore che lo segua nella stesura della tesi di Laurea. La richiesta di assegnazione del Relatore va presentata attraverso il sito del Corso di Studio, alla pagina relativa alla Prova Finale.

Ci sono due diverse modalità per chiedere l'assegnazione di un Relatore.

##### *A. Assegnazione diretta di un docente Relatore*

Lo studente può prendere direttamente accordi con un docente (tra quelli indicati all'art.3) che acconsente a fungere da Relatore. In questo caso lo studente presenta la richiesta di assegnazione del Relatore specificando solo il nome del docente con cui ha preso accordi. La richiesta può essere presentata in qualsiasi periodo dell'anno ad eccezione delle finestre dedicate alle assegnazioni d'ufficio. Tale richiesta è da considerarsi accettata salvo comunicazioni contrarie.

### *B. Assegnazione d'ufficio di un docente Relatore*

Lo studente che non abbia preso accordi diretti con un docente può presentare domanda di assegnazione d'ufficio del Relatore. La richiesta per l'assegnazione d'ufficio del Relatore deve essere presentata nei seguenti periodi dell'anno: 18-28 febbraio, 20-30 giugno, 20-30 ottobre. Lo studente esprime nella domanda di assegnazione d'ufficio le sue preferenze relativamente alle aree tematiche disponibili nel Dipartimento. Alla scadenza dei periodi previsti per la consegna delle richieste, la Commissione Tesi (si veda art.9) prende in esame le domande presentate e assegna il Relatore considerando i posti disponibili e le preferenze espresse dallo studente. L'argomento della tesi dovrà essere concordato con il docente che assumerà il ruolo di Relatore.

### **Art. 8. Rinuncia al Relatore**

Lo studente può rinunciare al Relatore assegnatogli (con assegnazione diretta o con assegnazione d'ufficio) presentando domanda di rinuncia al Relatore tramite il sito del Corso di Studio, alla pagina relativa alla Prova Finale. La rinuncia sarà vagliata dalla Commissione Tesi che si riserva il diritto di interpellare lo studente e/o il docente Relatore per approfondire le ragioni della rinuncia. Contestualmente alla domanda di Rinuncia del Relatore, lo studente può inoltrare la richiesta per l'assegnazione di un nuovo Relatore con le tempistiche illustrate nell'art. 7.

Il docente assegnato come Relatore a uno studente può chiedere alla Commissione Tesi la revoca dell'assegnazione nel caso in cui lo studente non abbia completato la tesi entro un anno dall'assegnazione stessa e il Relatore valuti come insufficienti i progressi nella stesura del lavoro. Il Relatore può inoltre rinunciare al suo ruolo in caso di comprovati motivi che compromettano la sua funzione di Relatore, scrivendo una dettagliata relazione alla Commissione Tesi che provvederà a contattare lo studente.

### **Art. 9. La Commissione Tesi**

La Commissione Tesi, previo parere favorevole dei componenti proposti, viene istituita dal

Direttore di Dipartimento e approvata nella sua composizione dal Consiglio di Dipartimento: la Commissione deve essere composta da almeno tre docenti (un professore di prima fascia, un professore di seconda fascia e un ricercatore).

**Art. 10. Preparazione della tesi di laurea**

Nel caso di una ricerca *sperimentale* o *osservativo-correlazionale*, la tesi consiste: nell'inquadramento teorico della ricerca all'interno della letteratura pertinente con particolare riferimento alla rilevanza dello specifico tema indagato dalla ricerca, con consultazione diretta delle fonti; nella descrizione delle ipotesi della ricerca, della metodologia, delle procedure utilizzate e dei metodi statistici utilizzati per l'analisi dei dati; nella descrizione dei risultati ottenuti e nella loro discussione e interpretazione.

Nel caso di un'*analisi e revisione critica*, la tesi consiste: in una revisione esauriente della letteratura pertinente, con consultazione diretta delle fonti, che metta in evidenza gli aspetti principali e la rilevanza del tema trattato; nella discussione dei diversi approcci interpretativi e delle varie ipotesi esplicative; nell'illustrazione di eventuali ipotesi ed interpretazioni avanzate dallo studente.

Il lavoro di ricerca può essere svolto anche in strutture esterne all'Ateneo laddove sia giustificato dalla natura del lavoro di ricerca stesso. Per ulteriori indicazioni si rinvia alla Guida alla Realizzazione e Stesura della Tesi di Laurea e alle Linee Guida per la descrizione dei risultati delle analisi statiche per le Tesi empiriche, disponibili sul sito del Corso di Studio, alla pagina relativa alla Prova Finale.

La tesi potrà essere redatta in una lingua diversa dall'italiano, solo se preventivamente concordata con il Relatore.

**Art. 11. Sanzioni e procedure disciplinari nei casi accertati di copiatura dell'elaborato finale volto al conseguimento del titolo di Laurea**

Il Codice Etico (art. 4 – Proprietà intellettuale e Plagio) dell'Università di Milano-Bicocca recita: "L'autore/autrice di un'opera dell'ingegno ha diritto ad essere riconosciuto come tale ed è tenuto a non servirsene per fini privati e a mantenere la riservatezza sui risultati raggiunti dalla stessa sino al momento della tutela e della divulgazione ufficiale. L'Università condanna il

plagio inteso come parziale o totale attribuzione di parole, idee, ricerche o scoperte altrui a se stessi/stesse o ad altri autori/autrici o nell'omissione delle citazioni e delle fonti." In linea con quanto previsto dal Regolamento Didattico di Ateneo (art. 35 – Sanzioni Disciplinari; art. 36 – Procedimento Disciplinare), il Dipartimento di Psicologia (CDD del 30 novembre 2017) ha definito seguente procedura nei casi accertati di copiatura degli elaborati finali volti al conseguimento del titolo di Laurea e di Laurea Magistrale:

- 1) Ammonizione. Nel caso in cui il docente relatore accerti che, nel corso della scrittura dell'elaborato finale, lo studente si è appropriato parzialmente o totalmente "di parole, idee, ricerche o scoperte altrui". Procedura: il docente relatore della tesi, sulla base di una relazione a tal fine predisposta, segnala il caso al Direttore del Dipartimento il quale convoca lo studente per un contraddittorio insieme al Presidente del Consiglio di Coordinamento Didattico o al Coordinatore di Corso di Studi al quale lo studente afferisce. Sentito lo studente e accertata la copiatura, il Direttore del Dipartimento potrà avviare il procedimento disciplinare previsto dall'art. 36, comma 2 del Regolamento Didattico di Ateneo ("L'ammonizione viene fatta per iscritto dal Rettore, sentito lo studente, sulla base di una relazione all'uopo predisposta, firmata dal soggetto che ha rilevato l'infrazione e controfirmata come presa d'atto dal responsabile della struttura in cui si è verificato il fatto");
- 2) Esclusione da una o più sessioni di laurea. (a) Nel caso di reiterati comportamenti di copiatura, ovvero nel caso in cui uno studente abbia già ricevuto una Ammonizione (punto 1) nel corso della scrittura dell'elaborato finale; (b) nel caso in cui il comportamento di copiatura venga alla luce dopo la consegna dell'elaborato in fase di valutazione da parte del correlatore/controrelatore assegnato. Procedura: il relatore o il correlatore della tesi, sulla base di una relazione a tal fine predisposta, segnala il caso al Direttore del Dipartimento il quale convoca lo studente per un colloquio insieme al Presidente del Consiglio di Coordinamento Didattico o al Coordinatore di Corso di Studi al quale lo studente afferisce. Sentito lo studente, il Consiglio di Dipartimento, previa contestazione scritta e particolareggiata degli addebiti da effettuarsi prima della seduta del Consiglio, stabilisce il numero di mesi nei quali lo studente non può presentare una nuova domanda

di laurea, che non potrà mai essere inferiore a 4 mesi. Lo studente può presentare le sue difese per iscritto e/o chiedere di essere sentito nella seduta del Consiglio di Dipartimento. Ciascuna delibera è presa a maggioranza dei presenti. In caso di studenti appartenenti a corsi interdipartimentali la delibera è assunta dal Senato Accademico. In tutti i casi la decisione è ratificata dal Senato Accademico (Regolamento Didattico di Ateneo, art. 36, comma 3). Come stabilito dall'art. 35, comma 7 del Regolamento Didattico di Ateneo, "i provvedimenti disciplinari sono registrati nella carriera scolastica dello studente e trascritti nei fogli di congedo".

***Art. 12. Domanda di ammissione all'esame di Laurea (Conseguimento Titolo) e consegna della Tesi***

La domanda d'ammissione alla valutazione della prova finale del Corso di Laurea, corredata dalla necessaria documentazione, deve essere inoltrata all' Ufficio Gestione Carriere nei modi e nei termini da esso indicati. Ogni domanda d'ammissione è valida esclusivamente per la sessione alla quale si riferisce.

***Art. 13. Sessioni di valutazione della prova di laurea***

Per la valutazione della prova finale del Corso di Laurea sono fissate almeno quattro sedute, opportunamente distribuite nell'anno accademico. I periodi previsti sono comunicati all'inizio di ogni anno accademico.

***Art. 14. Costituzione della Commissione di Laurea***

I componenti della Commissione di Laurea sono nominati dal Direttore. Le Commissioni di esame finale sono composte da almeno cinque membri. Le Commissioni sono costituite per almeno 2/3 da professori e ricercatori di ruolo dell'Ateneo. Presidente della Commissione giudicatrice è il professore di ruolo più elevato e, a parità di ruolo, il professore con la maggiore anzianità nel ruolo; a parità di anzianità di ruolo, sarà presidente il professore con maggiore anzianità anagrafica. La costituzione delle Commissioni di Laurea è istruita dalla Commissione Tesi, che si avvale del supporto tecnico-amministrativo della Segreteria didattica.

**Art. 15. Assegnazione del punteggio**

1. Udita la discussione della tesi, la Commissione può assegnare un punteggio fino a un massimo di 8 punti, che si aggiunge alla media ponderata in centodecimi dei voti conseguiti durante il percorso formativo. Se viene raggiunto il punteggio pieno (110/110), il Presidente della Commissione o il Correlatore possono chiedere la distinzione della *lode*, che viene conferita con voto unanime della Commissione. È ugualmente richiesto il voto unanime della Commissione per l'assegnazione del punteggio massimo (8 punti).

2. Qualora il Correlatore e la Commissione non riconoscano alla tesi i requisiti minimi di qualità, su proposta del Correlatore e con la maggioranza di almeno 2/3 dei componenti, la Commissione può deliberare di non conferire la laurea allo studente candidato. La Commissione redige una breve relazione, nella quale illustra i motivi della decisione. La relazione viene consegnata allo studente, affinché possa avvalersene nella eventuale nuova redazione della tesi. Il Relatore ha obbligo, qualora lo studente lo desideri, di svolgere ancora le funzioni di Relatore.

3. I criteri per la valutazione del punteggio da attribuire alla tesi di laurea comprendono:

- a. la coerenza tra gli obiettivi della tesi ed i risultati conseguiti;
- b. l'organizzazione ordinata e coerente dei temi trattati nell'elaborato;
- c. la padronanza del lessico specifico della disciplina oggetto della tesi;
- d. la conoscenza critica della letteratura pertinente e di riferimento per l'argomento della tesi;
- e. lo svolgimento di ricerche empiriche, valutando la loro qualità metodologica, rilevanza e originalità;
- f. l'analisi critica dei modelli teorici di riferimento e delle ricerche svolte nell'ambito tematico della tesi;
- g. la qualità della discussione orale, con particolare riferimento alla capacità dello studente di rispondere ad eventuali domande con cognizione di causa e con senso critico.



**Art. 16. Proclamazione**

La Proclamazione avviene al termine della discussione delle tesi.